



Regolamento per la valutazione dei/delle professori/esse e dei/delle ricercatori/trici a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali

(Emanato con D.R. n. 2622/2022 del 01.12.2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.12.2022, modificato con D.R. n. 1913/2023 del 27.09.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 27.09.2023)

Sommario

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Modalità di attuazione del processo di valutazione
- Art. 3 – Domanda di partecipazione
- Art. 4 – Commissione di valutazione
- Art. 5 – Criteri di valutazione
- Art. 6 – Approvazione atti e comunicazione
- Art. 7 – Valutazione, mancata domanda e reclamo
- Art. 8 – Norme transitorie e finali

Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il sistema di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei/delle professori/esse e dei/delle ricercatori/trici a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione degli scatti di stipendio biennali/triennali di cui all'articolo 8 della medesima legge letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 629 della legge 205/2017.
2. L'attribuzione della nuova classe è subordinata ad apposita richiesta formulata dall'interessato/a e a seguito di esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, nel periodo di riferimento.

Art. 2 – Modalità di attuazione del processo di valutazione

1. Il processo di valutazione è svolto con cadenza semestrale ed è avviato con decreto del/della Rettore/Rettrice di indizione della procedura di valutazione e con la pubblicazione sul portale di Ateneo, entro il 31 maggio dell'anno a cui si riferisce la valutazione, dell'elenco degli/delle aventi diritto a partecipare alla procedura medesima.

2. L'attività di valutazione si conclude entro quattro mesi dalla fine del semestre di riferimento: in particolare, entro il mese di ottobre (per la valutazione di coloro che hanno maturato il biennio/triennio entro il 30 giugno) e di aprile (per la valutazione di coloro che hanno maturato il biennio/triennio entro il 31 dicembre) ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 1-bis.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

1. I/le professori/resse e i/le ricercatori/trici che intendono partecipare alla procedura di valutazione e che risultano compresi/e nell'elenco di cui all'articolo 2 devono presentare apposita domanda corredata da una relazione triennale sull'attività di ricerca e biennale/triennale sulle attività didattiche e gestionali svolte a seconda del regime di maturazione dello scatto se biennale o triennale.

2. La domanda di partecipazione e la relazione sono predisposte secondo gli schemi e nei termini di cui al decreto rettorale di indizione della procedura di valutazione.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La valutazione è effettuata da una Commissione designata annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del/della Rettore/Rettrice. La Commissione è composta da cinque professori/esse ordinari/ie, scelti/e fra coloro che non possono presentare istanza nell'anno di mandato della Commissione, di cui quattro individuati/e uno/a per ciascuna delle Aree scientifiche di cui al Regolamento elettorale e un/una Delegato/a del/della Rettore/Rettrice che la presiede.

2. La Commissione si avvale del supporto amministrativo del/lla responsabile dell'Ufficio personale docente.

3. Entro i quattro mesi successivi al termine di ogni semestre, la Commissione esprime la propria valutazione sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, unitamente ai verbali intermedi, è trasmesso al/alla Rettore/Rettrice per il decreto di approvazione atti.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, è considerata l'attività svolta nei due/tre anni accademici precedenti l'anno di maturazione dello scatto.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, sono considerati i prodotti della ricerca pubblicati nel triennio solare precedente l'anno di maturazione dello scatto. Un singolo prodotto può essere presentato per una sola tornata di valutazione.

3. Ai fini della valutazione delle attività di carattere gestionale, il periodo di riferimento è costituito dal biennio/triennio solare precedente l'anno di maturazione dello scatto.

4. Per quanto riguarda i/le professori/esse ordinari/ie e associati/e, la Commissione procede alla verifica del possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) relativamente all'attività didattica:

a1) aver adempiuto, per ciascuno degli anni accademici di riferimento, agli obblighi didattici affidati e aver provveduto alla compilazione del syllabus e del registro delle lezioni relativo a ciascun insegnamento affidato e del diario delle attività didattiche;

a2) non aver riportato, nel biennio/triennio accademico di riferimento, segnalazioni negative da parte della competente Commissione Paritetica, in sede di monitoraggio della qualità della didattica ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione Paritetica esprime parere obbligatorio sui/le docenti che presentano istanza di attribuzione della nuova classe stipendiale;

b) relativamente all'attività di ricerca:

b1) aver pubblicato almeno due lavori nel triennio solare precedente l'anno di valutazione. I lavori sono considerati validi solo se pubblicati per la prima volta nel triennio di riferimento. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico e cartaceo, vale la data della prima pubblicazione;

b2) I prodotti della ricerca ritenuti validi per la valutazione sono tutti i lavori scientifici compresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) in Italia di cui al bando ANVUR più recente. Per quanto riguarda gli articoli su riviste si considerano quelli inclusi negli elenchi delle riviste scientifiche dell'ANVUR, o di prodotti indicizzati su WoS o Scopus. È condizione necessaria ma non sufficiente che il prodotto sia dotato di ISBN/ISMN/ISSN.

I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS entro i termini di scadenza fissati dall'Ateneo.

c) relativamente alle attività di carattere gestionale:

c1) aver ricoperto, per almeno la metà del biennio/triennio di riferimento, uno dei seguenti incarichi istituzionali: Rettore/Rettrice, Pro-rettore/rettrice vicario/a, Delegato/a del/della Rettore/Rettrice, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo, Presidente Struttura di raccordo, Direttore/Direttrice di Dipartimento, Coordinatore/Coordinatrice della Commissione paritetica Docenti-Studenti/esse, Presidente di Comitato per la Didattica, Presidente di Centro di servizio di Ateneo, Coordinatore/Coordinatrice di Dottorato, Direttore/Direttrice di Scuola di Specializzazione/Presidente Comitato Ordinatore di Scuola di Specializzazione aggregata;

c2) per coloro che non hanno ricoperto gli incarichi di cui al punto precedente, aver partecipato ai Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 60% nel biennio/triennio di riferimento. Per il calcolo della percentuale delle presenze, fanno fede esclusivamente i verbali repertoriati presso le segreterie amministrative dei singoli dipartimenti.

5. La valutazione dei/lle ricercatori/trici a tempo indeterminato è effettuata con riferimento alle attività di ricerca, alle attività di carattere gestionale e alle attività didattiche, laddove affidate, secondo quanto previsto per i professori/esse ordinari/ie e associati/e.

6. In presenza di periodi di congedo, aspettativa, trasferimenti, distacco o comando presso altri Enti, o altre cause di assenza previste dall'ordinamento, la valutazione dell'attività didattica e gestionale tiene conto esclusivamente del periodo di effettivo servizio purchè non inferiore a 12 mesi per la progressione triennale e non inferiore a 8 mesi nella progressione biennale.

7. In presenza di periodi di congedo, aspettativa, trasferimenti o altre cause di assenza previste dall'ordinamento, per motivi estranei allo svolgimento di attività di ricerca, il numero di prodotti richiesti ai fini della valutazione positiva è ridotto di una unità per congedi di durata complessiva, anche non continuativa, maggiore di 12 mesi.

7 bis. Qualora i periodi di congedo, aspettativa, distacco o comando presso altri Enti, o altre cause di assenza previste dall'ordinamento riguardino l'intero periodo oggetto di valutazione, per conseguire la valutazione positiva ai fini dello scatto stipendiale, la mancanza di possibilità di valutazione dei criteri dell'attività didattica e gestionale dovrà essere compensata dall'attività di ricerca con la necessità di presentare almeno un prodotto scientifico in più rispetto a quanto ordinariamente richiesto ai sensi del presente Regolamento.

8. La nascita o l'adozione di un/una figlio/a nel biennio/triennio riduce per il genitore il numero di prodotti di un'unità. Nel caso della nascita o adozione di più di un/una figlio/a, la valutazione dell'attività del/della docente non terrà conto dell'attività di ricerca.

9. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, a coloro che hanno ricoperto, nel biennio/triennio di riferimento, incarichi istituzionali per almeno un anno, anche non continuativo, si applicano le seguenti riduzioni:

- al/alla Rettore/Rettrice, non è richiesta la pubblicazione di alcun lavoro;
- al/alla Direttore/trice di Dipartimento o al/alla Presidente di Struttura di raccordo, è richiesta la pubblicazione di un solo lavoro;
- al Membro di commissione di abilitazione scientifica nazionale, è richiesta la pubblicazione di un solo lavoro;
- nel caso di contemporaneità delle cariche sopra indicate per almeno 12 mesi non è richiesta la pubblicazione di alcun lavoro.

Art. 6 – Approvazione atti e comunicazione

1. Il/La Rettore/Rettrice con proprio decreto approva gli atti della procedura di valutazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo. Della pubblicazione è data notizia agli/alle interessati/e mediante comunicazione tramite e-mail.

Art. 7 – Valutazione, mancata domanda e reclamo

1. In caso di valutazione negativa, la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
 - 1-bis. In caso di mancata presentazione della domanda di cui all'Art. 2, la stessa può essere presentata successivamente secondo la cadenza semestrale di cui al medesimo articolo. In tal caso, a seguito di esito positivo della valutazione, lo scatto è attribuito dal primo giorno utile del semestre in cui è stata presentata la domanda.
 2. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, lettera a1), il/la richiedente può reiterare la domanda per il conseguimento dello scatto biennale/triennale previo assolvimento, nell'anno accademico precedente quello della presentazione della nuova domanda, degli obblighi previsti nella sopra citata disposizione.
 3. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei/Ile professori/esse e ricercatori/trici di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010.
- Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di approvazione atti è ammesso il reclamo al/alla Rettore/Rettrice da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo. Sul reclamo decide il/la Rettore/Rettrice nei 20 giorni successivi.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto riguarda gli incarichi gestionali di cui all'art. 5, co. 4, lett. c2), la partecipazione agli organi collegiali è valutata a partire dall'anno 2024.
2. Fino a diversa determinazione, gli obblighi didattici relativi alla compilazione del syllabus e del registro delle lezioni di cui all'art. 5, comma 4 lettere a) - a1), del presente regolamento sono limitati ai corsi di 1° e di 2° livello.
3. Il presente regolamento è soggetto a revisione quadriennale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa specifica in materia. Nei casi di dubbia interpretazione, la Commissione può decidere di rimettere la decisione al Senato Accademico.